



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità

Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell'as- sicurazione invalidità

Stato: 1° settembre 2025

Indice

Abbreviazioni	4
Introduzione	6
1. Assoggettamento assicurativo	7
1.1 Chi è assicurato all'AVS/AI?	7
1.1.1 Assicurazione obbligatoria	7
1.1.2 Forme assicurative facoltative	7
1.1.3 Assoggettamento assicurativo nel contesto internazionale (convenzioni di sicurezza sociale)	7
1.2 Obbligo contributivo	9
2. Condizioni assicurative	10
2.1 Condizioni assicurative per il diritto ai provvedimenti d'integrazione	10
2.1.1 Condizione di base	10
2.1.2 Condizioni per gli stranieri	10
2.1.3 Importanza della qualità di assicurato durante lo svolgimento dei provvedimenti d'integrazione	11
2.2 Condizioni assicurative per il diritto alla rendita ordinaria	12
2.2.1 Condizione di base	12
2.2.2 Importanza dei tre anni di contribuzione	12
2.2.3 Indicazioni relative al versamento all'estero	12
2.3 Condizioni assicurative per il diritto la rendita straordinaria	13
2.3.1 Condizione di base	13
2.3.2 Condizioni per gli stranieri	13
2.3.3 Indicazioni relative al versamento all'estero	14
2.4 Condizioni assicurative per il diritto all'assegno per grandi invalidi	15
2.4.1 Condizione di base	15
2.4.2 Condizioni per gli stranieri	15
2.4.3 Indicazioni relative al versamento all'estero	15
3. Insorgere dell'invalidità (evento assicurato)	16
3.1 Insorgere dell'invalidità in caso di provvedimenti d'integrazione	16
3.2 Insorgere dell'invalidità: rendita ordinaria e rendita straordinaria	16
3.3 Insorgere dell'invalidità in caso di assegno per grandi invalidi	17
4. Indicazioni particolari	18
4.1 Caso speciale: cittadinanza multipla o cambio di cittadinanza	18
4.2 Convenzioni di sicurezza sociale	18
4.3 Inadempimento delle condizioni assicurative	19
4.4 Brexit	20
Allegato 1 – Stati con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale	21
Allegato 2 – Principali disposizioni giuridiche	22

Allegato 3 – Domicilio e dimora abituale secondo l'articolo 13 LPGA, permessi di soggiorno e permessi nel settore dell'asilo	24
Allegato 4 – Panoramica dei permessi di soggiorno	26

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AGI	Assegno per grandi invalidi
AI	Assicurazione invalidità
AINF	Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conformemente alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
ALC	Accordo sulla libera circolazione delle persone
art.	articolo/i
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAGI	Circolare concernente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI in caso di grande invalidità dovuta a un infortunio
CC	Codice civile (RS 210)
CE	Comunità europea
CEE	Comunità economica europea
CI	Conto individuale
CIBIL	Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC
CGI	Circolare sulla grande invalidità
CIRAI	Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità
consid.	considerando/i
CPIPr	Circolare sui provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione invalidità
cpv.	capoverso/i
CSC	Cassa svizzera di compensazione
Decisione	Decisione formale dell'ufficio AI (decisione, comunicazione, deliberazione)
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG
DOA	Circolare sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DPC	Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DRif	Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (RS 831.131.11)
DTF	Decisioni del Tribunale federale svizzero
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)

LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LPC	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N.	Numero/i marginale/i
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
OAINF	Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OPC-AVS/AI	Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.301)
OPGA	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
PC	Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
TF	Tribunale federale
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ufficio AI	Ufficio dell'assicurazione invalidità

Per facilitare la comprensione e per distinguerli meglio gli aventi diritto, a partire da pagina 8 i gruppi di persone per i quali la normativa applicabile varia in funzione della cittadinanza sono contrassegnati con colori diversi:

- **cittadini svizzeri;**
- **persone che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS;**
- **cittadini stranieri che rientrano nel campo d'applicazione di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale e persone che rientrano nel campo d'applicazione del DRif;**
- **cittadini di Stati non contraenti.**

Introduzione

La presente guida fornisce una panoramica sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell'AI, al fine di rendere più semplice rispondere a domande pratiche sull'esecuzione della LAI. Si basa sulle legislazioni nazionali e internazionali in vigore e sulle direttive vincolanti dell'UFAS.

Il diritto alle prestazioni dell'AI è subordinato all'adempimento di condizioni sia materiali che formali. Le condizioni formali corrispondono alle cosiddette condizioni assicurative, di cui la presente raccolta fornisce un quadro generale. Vengono inoltre approfondite singole prestazioni come i provvedimenti d'integrazione, le rendite (ordinarie e straordinarie) e gli AGI, e fornite in particolare spiegazioni relative agli aspetti giuridici nelle situazioni transnazionali.

Nella prima parte della guida sono illustrate le condizioni di base per il diritto alle prestazioni, ovvero l'obbligo assicurativo e l'obbligo contributivo previsti dal sistema svizzero di sicurezza sociale. In questo contesto vengono anche messi in luce aspetti inerenti alla legislazione applicabile in situazioni transfrontaliere e ai relativi eventuali diritti alle prestazioni nel settore dell'AI.

Nella seconda parte vengono esaminate le condizioni assicurative per il diritto alle singole prestazioni dell'AI. Poiché la cittadinanza rappresenta un criterio determinante per il diritto alle prestazioni, si fa una distinzione tra i cittadini svizzeri, i cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS, i cittadini di Stati che hanno concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera (Stati contraenti) e i cittadini di Stati che non hanno concluso una convenzione di questo tipo (Stati non contraenti). Le condizioni assicurative si differenziano in funzione del diritto applicabile (nazionale o internazionale). Le convenzioni di sicurezza sociale contemplano inoltre disposizioni in merito alle condizioni assicurative concernenti i provvedimenti d'integrazione e le rendite dell'AI.

Per valutare se le condizioni assicurative per il diritto a una determinata prestazione siano soddisfatte, è determinante il momento in cui è insorta l'invalidità correlata alla prestazione richiesta. La terza parte è dunque dedicata all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato), contraddistinguendo le singole prestazioni.

Infine, la quarta parte e gli allegati contengono indicazioni specifiche e riepiloghi.

1. Assoggettamento assicurativo

1.1 Chi è assicurato all'AVS/AI?

(art. 1b LAI in combinato disposto con l'art. 1a cpv. 1 e 2 LAVS)

Tranne poche eccezioni, l'intera popolazione residente in Svizzera è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI (art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS in combinato disposto con l'art. 1b LAI).

1.1.1 Assicurazione obbligatoria

Tutte le persone **domiciliate** in Svizzera e/o che vi esercitano un'**attività lucrativa** sono assicurate all'AVS per legge (art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS). Di conseguenza, le persone domiciliate in Svizzera sono assicurate all'AI indipendentemente dal fatto che esercitino un'attività lucrativa o meno (ad es. bambini, studenti, prepensionati). Per il concetto di domicilio fa stato la definizione del diritto civile. Il domicilio va dunque accertato secondo le disposizioni del CC (art. 1a LAVS in combinato disposto con l'art. 13 LPG, art. 23–26 CC; v. allegato 3)¹.

Sono assicurati obbligatoriamente anche i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione, di organizzazioni internazionali e di organizzazioni di assistenza riconosciute (art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS, N. 3056 e 3096 DOA).

Lo stesso vale per le persone **domiciliate all'estero** che esercitano un'**attività lucrativa** in Svizzera (in qualità di salariati o indipendenti; ad es. titolari di un permesso di soggiorno di breve durata che mantengono il domicilio all'estero).

In linea di principio, le persone che **trasferiscono il proprio domicilio all'estero** senza continuare a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera **non sono più assicurate obbligatoriamente**. Vengono interrotti tutti i rapporti con il sistema svizzero di sicurezza sociale.

Sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria anche gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale (ad es. diplomatici e funzionari internazionali; art. 1a cpv. 2 lett. a LAVS).

1.1.2 Forme assicurative facoltative

Continuazione dell'assicurazione e adesione all'assicurazione (art. 1a cpv. 3 e 4 LAVS): a determinate condizioni, è possibile continuare l'assicurazione obbligatoria senza interruzioni (ad es. nel caso di un impiegato di banca che viene distaccato in una filiale all'estero dal datore di lavoro in Svizzera) oppure aderire all'assicurazione (ad es. nel caso di una persona non esercitante un'attività lucrativa che accompagna all'estero il coniuge assicurato).

Assicurazione facoltativa: l'assicurazione **facoltativa** è pensata per i cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE o dell'AELS che stabiliscono il proprio domicilio al di fuori della Svizzera, dell'UE o dell'AELS. Per l'assicurazione facoltativa è richiesto un legame con la Svizzera e con l'AVS/AI. Ciò significa che immediatamente prima dell'adesione all'assicurazione facoltativa le persone interessate devono essere state assicurate all'AVS/AI per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni (art. 2 LAVS).

1.1.3 Assoggettamento assicurativo nel contesto internazionale (convenzioni di sicurezza sociale)

Nelle situazioni transfrontaliere l'assoggettamento assicurativo (legislazione applicabile) è disciplinato, oltre che nel diritto nazionale, nelle convenzioni di sicurezza sociale che la Svizzera ha concluso con altri Stati (v. allegato 1). Di regola, le convenzioni si basano sul principio del luogo di lavoro: ciò significa che viene applicato il diritto nazionale del Paese in cui viene esercitata l'attività lucrativa (ad es. nel caso dei frontalieri). Al **principio del luogo di lavoro** sono tuttavia previste eccezioni, ad esempio

¹ Per il concetto di domicilio v. DTF 135 V 249 nonché sentenze del TF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 e 9C_747/2015 del 12 maggio 2016; per il concetto di dimora abituale v. sentenza del TF 9C_940/2015 del 6 luglio 2016.

per le persone esercitanti un'attività lucrativa che per un determinato periodo di tempo vengono inviate dal datore di lavoro da uno Stato contraente a un altro (distacco). Queste persone rimangono assicurate nello Stato di provenienza.

L'assoggettamento assicurativo è sempre personale. Di conseguenza, ad esempio, i figli non sono assicurati a priori insieme ai genitori. Non è assicurata all'AI nemmeno la moglie di un frontaliere attivo in Svizzera, tranne se essa stessa soddisfa le condizioni per esserlo. Ciò significa anche che l'adesione all'assicurazione facoltativa (v. punto 1.1.2) dei membri della famiglia deve essere dichiarata per ogni singola persona.

La determinazione della legislazione applicabile nelle situazioni transfrontaliere è di competenza delle casse di compensazione. In applicazione delle convenzioni internazionali e delle legislazioni nazionali, queste determinano se le persone in questione sono assicurate all'AVS/AI svizzera oppure se sono soggette alle legislazioni di un altro Stato.

Nel contesto transfrontaliero le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale che la Svizzera ha concluso con altri Stati prevalgono sulle disposizioni nazionali in materia di obbligo assicurativo. Questo vale sia per le convenzioni bilaterali concluse dalla Svizzera con singoli Stati sia per le convenzioni multilaterali con l'UE (ALC) e con l'AELS (Convenzione AELS).

1.2 Obbligo contributivo

Per le **persone che esercitano un'attività lucrativa**, l'obbligo di versare contributi all'AVS/AI inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni e termina alla cessazione dell'attività lucrativa (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per le **persone che non esercitano un'attività lucrativa**, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e termina alla fine del mese in cui viene raggiunta l'età ordinaria di pensionamento (art. 3 cpv. 1 e 2 LAVS).

Per i **coniugi senza attività lucrativa**, i contributi sono considerati pagati se entrambi i coniugi sono assicurati in Svizzera e qualora il coniuge con attività lucrativa versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (2025: fr. 530 x 2 = fr. 1060; art. 3 cpv. 3 LAVS).

Per la riscossione dei contributi **dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di soggiorno che non esercitano un'attività lucrativa** occorre tenere conto della regolamentazione speciale di cui all'articolo 14 capoverso 2^{bis} LAVS. Fatti salvi i casi in cui vi è prescrizione secondo l'articolo 16 capoverso 1 LAVS, queste persone versano i contributi soltanto nel momento in cui:

- sono riconosciute come rifugiate;
- è rilasciato loro un permesso di dimora; o
- in virtù della loro età, morte o invalidità, insorge un diritto a prestazioni dell'AVS o dell'AI.

Nella **pratica**, ciò significa che in seguito all'insorgere di un'invalidità i contributi sono esigibili retroattivamente (a partire dall'acquisizione del domicilio, ma per un massimo di cinque anni).

È considerato **anno di contribuzione** un anno durante il quale una persona ha adempiuto l'obbligo contributivo versando contributi in qualità di persona con o senza attività lucrativa, oppure durante il quale il coniuge con attività lucrativa ha versato almeno il doppio del contributo minimo o possono essere computati accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali (art. 29^{ter} cpv. 2 LAVS).

Nella **pratica**, per accertare se l'obbligo contributivo sia stato adempiuto, è dunque importante richiedere anche l'estratto del CI del coniuge.

Conformemente all'articolo 50 OAVS, si ha un **anno intero di contribuzione** quando una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente all'AVS/AI durante più di 11 mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29^{ter} capoverso 2 lettere b e c LAVS.

Oltre a quelli ordinari, sono considerati periodi di contribuzione anche quelli durante i quali possono essere computati gli accrediti seguenti:

accrediti per compiti educativi, ovvero redditi fittizi che al momento del calcolo della rendita vengono computati per gli anni in cui un assicurato ha esercitato l'autorità parentale su figli di età inferiore ai 16 anni. Gli accrediti per compiti educativi non sono registrati nel CI (art. 29^{sexies} LAVS);

accrediti per compiti assistenziali, ovvero redditi fittizi che possono essere accreditati quando una persona assiste parenti stretti che percepiscono un AGI di grado medio o elevato dell'AVS, dell'AI, dell'AINF o dell'assicurazione militare. Gli accrediti per compiti assistenziali devono essere richiesti e sono registrati nel CI (art. 29^{septies} LAVS).

2. Condizioni assicurative

Le condizioni assicurative differiscono da una prestazione dell'AI all'altra. Inoltre, la legislazione applicabile dipende dalla cittadinanza. A seconda che la cittadinanza della persona in questione sia svizzera, di uno Stato membro dell'UE o AELS, di uno Stato contraente o di uno Stato non contraente vanno esaminate condizioni diverse. Ai rifugiati riconosciuti si applicano disposizioni particolari conformemente al DRif.

2.1 Condizioni assicurative per il diritto ai provvedimenti d'integrazione

I provvedimenti d'integrazione sono:

- i provvedimenti sanitari;
- i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale;
- i provvedimenti professionali;
- i mezzi ausiliari;
- i provvedimenti di reintegrazione (per i beneficiari di una rendita).

2.1.1 Condizione di base

I beneficiari di provvedimenti d'integrazione devono essere assicurati all'AI durante lo svolgimento dei medesimi (art. 9 cpv. 1^{bis} LAI). In linea di principio, questa condizione deve essere soddisfatta dalla persona interessata. Soltanto i figli di età inferiore ai 20 anni di famiglie residenti all'estero beneficiano di agevolazioni qualora non assicurati personalmente: in determinati casi, che prevedono ad esempio un'attività lucrativa esercitata all'estero, è sufficiente che almeno uno dei genitori sia assicurato facoltativamente od obbligatoriamente (art. 9 cpv. 2 LAI).

Attenzione! I figli di frontalieri che provengono da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS ed esercitano un'attività lucrativa in Svizzera non sono assicurati. Queste persone non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 9 capoverso 2 LAI. I frontalieri che lavorano in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente, ma non durante un'attività lucrativa esercitata all'estero come richiesto nell'articolo 9 capoverso 2 lettera b LAI (condizione di diritto: qualità di assicurato).

La condizione di base presuppone la qualità di assicurato **durante lo svolgimento** dei provvedimenti d'integrazione, ma non è necessario che il beneficiario fosse assicurato all'insorgere dell'evento assicurato. Come indicato di seguito, una persona che deve adempiere soltanto la condizione di base può entrare in Svizzera con un danno alla salute e soddisfare comunque le condizioni assicurative per i provvedimenti d'integrazione.

cittadini svizzeri devono adempiere soltanto la condizione di base (art. 9 cpv. 1^{bis} LAI).

2.1.2 Condizioni per gli stranieri

In virtù del principio della parità di trattamento, gli **stranieri che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS** devono soddisfare "soltanto" le condizioni previste per i cittadini svizzeri, ovvero la condizione di base.

Esempio: una tedesca paraplegica intraprende un'attività lucrativa in Svizzera. A partire da quel momento spetta all'AI provvedere ad esempio ai mezzi ausiliari, anche per sostituzioni e riparazioni della carrozzella.

Gli **stranieri che rientrano nel campo d'applicazione di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale, a seconda della convenzione** (elenco: v. allegato 3), devono aver pagato i contributi per almeno un anno oppure essere soggetti all'obbligo contributivo. I figli devono aver risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno un anno. Le persone che rientrano nel campo d'applicazione del DRif devono essere state soggette all'obbligo contributivo immediatamente prima dell'insorgere dell'evento assicurato. I figli devono aver risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno un anno (**v. art. 2 DRif**).

Tutti i **cittadini stranieri** che non rientrano nel campo d'applicazione in una convenzione di sicurezza sociale (o del DRif), ovvero tutti i **cittadini di Stati non contraenti**, sono tenuti a soddisfare ulteriori condizioni oltre a quella di base, ossia all'insorgere dell'invalidità (v. punto 3) aver pagato i contributi almeno per un anno intero (v. punto 1.2) o aver risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (art. 6 cpv. 2 LAI). I figli stranieri devono adempiere essi stessi le condizioni (come aver già vissuto almeno un anno in Svizzera all'insorgere dell'evento assicurato) e al contempo un genitore straniero deve soddisfare determinate condizioni (ad es. contare almeno un anno intero di contribuzione all'insorgere dell'evento assicurato; art. 9 cpv. 3 LAI in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 2 LAI).

Esempio: un bambino della Repubblica democratica del Congo arrivato in Svizzera con la madre soddisfa le condizioni assicurative soltanto se all'insorgere dell'invalidità la madre aveva pagato i contributi almeno per un anno e il figlio aveva già vissuto in Svizzera ininterrottamente almeno un anno.

2.1.3 Importanza della qualità di assicurato durante lo svolgimento dei provvedimenti d'integrazione

Non è indispensabile essere assicurati all'AI all'insorgere dell'evento assicurato che dà diritto al provvedimento d'integrazione concreto. Bisogna tuttavia esserlo per tutta la durata di svolgimento del provvedimento d'integrazione.

Ne risulta quanto segue.

- In caso di partenza definitiva dalla Svizzera, di regola l'assicurazione all'AI termina e dunque il provvedimento va interrotto.
- Le persone con un'attività lucrativa in Svizzera ma il domicilio all'estero (ad es. frontalieri e persone in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata) perdono la qualità di assicurato nel momento in cui cessano l'attività lucrativa in Svizzera (e non sussiste più alcun rapporto di lavoro), a causa della mancanza del domicilio.

In caso di cessazione dell'attività lucrativa per motivi di salute, a determinate condizioni **per le persone che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS subentra la cosiddetta assicurazione successiva².**

- Quando una persona che esercita in Svizzera un'attività lucrativa salariata o indipendente che copre i fabbisogni vitali ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, la si considera assicurata a tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d'integrazione. Lo svolgimento di provvedimenti d'integrazione all'estero è tuttavia possibile solo in via eccezionale e a determinate condizioni. La protezione successiva all'assicurazione termina alla riscossione di una rendita d'invalidità (rendita intera o frazione di rendita), alla conclusione di una prima integrazione o alla riscossione di una prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione del Paese di residenza (allegato XI sezione Svizzera n. 8 del regolamento [CE] 883/2004).
 - Ciò significa, ad esempio, che un frontaliere che ha dovuto cessare la sua attività in Svizzera per malattia o infortunio ha diritto ai provvedimenti d'integrazione. Non è indispensabile che continui a versare contributi in Svizzera fino alla nascita del diritto alle prestazioni.
 - Tuttavia, se lascia il lavoro in Svizzera volontariamente, senza in seguito assumere un'occupazione in un altro Stato, conformemente a questa disposizione non ha diritto a provvedimenti d'integrazione in Svizzera. In tal caso la competenza per l'integrazione spetta allo Stato di domicilio. Lo stesso vale in caso di cessazione dell'attività lucrativa in seguito a disoccupazione.
- Chi vive all'estero e percepisce prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione del Paese di domicilio o una rendita svizzera non ha diritto a provvedimenti d'integrazione (ad es. per la reintegrazione dei beneficiari di una rendita), a causa della mancanza della qualità di assicurato.

² V. N. 1011 segg. CIBIL.

2.2 Condizioni assicurative per il diritto alla rendita ordinaria

2.2.1 Condizione di base

Per il diritto a una rendita ordinaria, l'articolo 36 capoverso 1 LAI presuppone il versamento di contributi per almeno tre anni. Questa regola vale sia per i cittadini svizzeri che per quelli stranieri. I contributi devono essere stati versati per tre anni prima dell'insorgere dell'evento assicurato «rendita» (v. punto 3.2).

In caso di rendita, ciò significa che i **cittadini svizzeri**, i **cittadini degli Stati membri dell'UE o AELS**, i **cittadini di Stati contraenti** e i **cittadini di Stati non contraenti** devono soddisfare questa condizione. Non sono previste ulteriori condizioni. Questa regola vale anche per le persone che rientrano nel campo d'applicazione del DRif.

2.2.2 Importanza dei tre anni di contribuzione

Non è indispensabile essere assicurati all'AI all'insorgere dell'evento assicurato che dà diritto alla rendita. Bisogna tuttavia aver versato contributi per almeno tre anni prima dell'insorgere dell'evento assicurato.

Ne risulta quanto segue.

- La durata di contribuzione non deve essere adempiuta immediatamente prima dell'insorgere dell'evento assicurato. I periodi di contribuzione possono risalire anche a prima del compimento del 20° anno d'età.
- La durata di contribuzione di tre anni è soddisfatta se per un totale di almeno 2 anni e 11 mesi in un momento qualsiasi si è stati assicurati obbligatoriamente o facoltativamente e si sono versati contributi (v. punto 1.2).
- Per le persone che rientrano nel rispettivo campo d'applicazione, l'ALC (o il regolamento di coordinamento europeo [CE] n. 883/2004) e le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che coordinano le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, prevedono il computo di periodi di assicurazione per l'adempimento della durata di contribuzione di tre anni. In ogni caso almeno un anno di contribuzione deve essere stato compiuto in Svizzera.
- **Dato che i tre anni di contribuzione devono precedere l'insorgere dell'evento assicurato, il momento dell'insorgere dell'evento assicurato è particolarmente importante.**

2.2.3 Indicazioni relative al versamento all'estero

Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità pari almeno al 50 per cento sono esportate in tutto il mondo ai **cittadini svizzeri**, come pure ai **cittadini stranieri che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC e della Convenzione AELS**. Nella maggior parte dei casi, anche le persone che rientrano nel campo d'applicazione delle **convenzioni bilaterali di sicurezza sociale** beneficiano di rendite corrispondenti a un grado d'invalidità pari almeno al 50 per cento, a prescindere dallo Stato di domicilio. Questa regola vale anche per i cittadini di Stati contraenti che rientrano nel campo d'applicazione del DRif. In singoli casi è tuttavia necessario consultare la convenzione applicabile.

In linea di principio **le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento** non sono esportate (art. 29 cpv. 4 LAI). L'esportazione di queste rendite è però possibile in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS per le **persone che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS**. I cittadini svizzeri possono percepire le loro rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento se vivono in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. I cittadini degli Stati membri dell'UE le possono percepire se vivono in uno Stato dell'UE e quelli degli Stati membri dell'AELS se vivono in uno Stato dell'AELS (v. anche N. 5009 segg. CIBIL).

I **cittadini di Stati non contraenti** percepiscono le rendite soltanto se sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Se lasciano definitivamente la Svizzera, queste persone hanno la possibilità di

farsi rimborsare i contributi versati all'AVS³. Lo stesso vale per i cittadini di Stati non contraenti che rientrano nel campo d'applicazione del DRif.

2.3 Condizioni assicurative per il diritto la rendita straordinaria

Possono beneficiare di una rendita straordinaria le persone che fino alla nascita del diritto alla rendita non hanno potuto versare contributi o non hanno potuto farlo in misura sufficiente per una rendita ordinaria (art. 39 LAI in combinato disposto con l'art. 42 LAVS).

2.3.1 Condizione di base

(art. 39 LAI in combinato disposto con l'art. 42 LAVS)

Se la durata minima di contribuzione di tre anni non è adempiuta, sussiste il diritto a una rendita straordinaria, a condizione che la persona sia stata assicurata per lo stesso numero di mesi della sua classe d'età.

Ciò significa che:

- sono determinanti gli anni di assicurazione a partire dall'inizio dell'obbligo contributivo per le persone senza attività lucrativa (art. 3 LAVS), ovvero dal 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni;
- le persone che **entrano in Svizzera soltanto dopo il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni** non potranno **mai soddisfare** le condizioni per il diritto a una rendita straordinaria (eccezione: persone che prima di arrivare in Svizzera erano assicurate all'AVS/AI, ad es. Svizzeri all'estero assicurati facoltativamente).

Attenzione! In linea di principio le rendite straordinarie sono versate soltanto alle persone **con domicilio e dimora abituale in Svizzera** (v. allegato 3).

I **cittadini svizzeri** devono soddisfare solo la condizione di base.

2.3.2 Condizioni per gli stranieri

Ai cittadini stranieri che rientrano nel campo d'applicazione di una convenzione di sicurezza sociale si applicano le condizioni previste dalla convenzione in questione (v. allegato 1).

In virtù del principio della parità di trattamento, gli **stranieri che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS** devono soddisfare "soltanto" le condizioni previste per i cittadini svizzeri, ovvero la condizione di base⁴.

I cittadini stranieri che rientrano nel **campo d'applicazione di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale** o del DRif (art. 1 cpv. 2 DRif) devono soddisfare, oltre alla condizione di base, anche un periodo di attesa di cinque anni (termine d'attesa).

Esempio: un diciannovenne cittadino serbo entra in Svizzera con un danno alla salute che non gli consente di esercitare un'attività lucrativa. In virtù della convenzione di sicurezza sociale con la Serbia, il diritto a una rendita straordinaria sussiste al più presto il primo giorno del mese in cui è soddisfatta la durata minima di residenza in Svizzera di cinque anni.

Tutti i **cittadini di Stati non contraenti** devono adempiere un'ulteriore condizione oltre a quella di base: la persona invalida deve aver soddisfatto le condizioni per il diritto ai provvedimenti d'integrazione sin dall'infanzia (fino ai 20 anni), vale a dire che fino a questo limite d'età la persona ha già beneficiato di provvedimenti d'integrazione o avrebbe potuto beneficiarne (v. art. 39 cpv. 3 e 9 cpv. 3 LAI, N. 7011 segg. DR).

³ Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS; RS 831.131.12).

⁴ Sentenza del TF 9C_259/2016: sebbene la condizione per il diritto alla rendita straordinaria sia più facile da soddisfare per gli Svizzeri che per gli stranieri, è oggettivamente giustificata e proporzionata.

2.3.3 Indicazioni relative al versamento all'estero

In linea di principio le **rendite straordinarie** sono versate soltanto alle persone con domicilio e dimora abituale in Svizzera⁵.

Eccezione

Conformemente al regolamento di coordinamento europeo (CE) n. 883/2004, le rendite straordinarie possono essere esportate negli Stati membri dell'UE o dell'AELS a favore di Svizzeri e di cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che **prima dell'insorgere dell'evento assicurato esercitavano un'attività lavorativa** (N. 5014 CIBIL).

Sebbene il diritto di coordinamento europeo includa nel campo d'applicazione personale anche le persone senza attività lucrativa (v. lettera circolare AI n. 309 del 15 febbraio 2012), le **rendite straordinarie delle persone senza attività lucrativa** non possono essere esportate a causa della loro iscrizione quali prestazioni speciali a carattere non contributivo. Sulla base di detta iscrizione è considerato con attività lucrativa soltanto chi prima dell'insorgere dell'evento assicurato esercitava un'attività lavorativa (l'evento assicurato che dà diritto alla la rendita straordinaria può insorgere al più presto al compimento del 18° anno d'età).

⁵ V. DTF 141 V 530 e 139 I 155 nonché postulato Schenker Silvia 10.3179 Conseguenze finanziarie del divieto di esportazione delle rendite straordinarie.

2.4 Condizioni assicurative per il diritto all'assegno per grandi invalidi

2.4.1 Condizione di base

Il diritto a un AGI presuppone che il grande invalido sia assicurato e abbia domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 42 cpv. 1 LAI, N. 8040 DR; v. allegato 3; DTF 142 V 2, sentenze del TF 9C_729/2014 e 9C_940/2015). Ai cittadini svizzeri minorenni viene richiesta soltanto la dimora abituale in Svizzera (art. 42^{bis} cpv. 1 LAI).

I **cittadini svizzeri** devono soddisfare soltanto la condizione di base.

2.4.2 Condizioni per gli stranieri

Ai cittadini stranieri che rientrano nel campo d'applicazione di una convenzione di sicurezza sociale si applicano le condizioni previste dalla convenzione in questione (v. allegato 1).

In virtù del principio della parità di trattamento, gli **stranieri che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS** oppure di una **convenzione bilaterale di sicurezza sociale** o del DRif devono soddisfare "soltanto" le condizioni previste per i cittadini svizzeri, ovvero la condizione di base⁶.

I **cittadini di Stati non contraenti** devono soddisfare ulteriori condizioni oltre a quella di base. All'insorgere dell'invalidità il grande invalido deve aver adempiuto la durata minima di contribuzione di un anno o la durata minima di dimora di dieci anni di cui all'articolo 6 capoverso 2 LAI oppure da minorenne deve aver soddisfatto le condizioni per il diritto ai provvedimenti d'integrazione (art. 42^{bis} cpv. 2 LAI in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 3 LAI).

2.4.3 Indicazioni relative al versamento all'estero

Gli AGI non vengono esportati, nemmeno negli Stati membri dell'UE o dell'AELS⁷.

⁶ In proposito v. sentenza del TF 9C_417/2013 del 1° novembre 2013.

⁷ Protocollo all'allegato II dell'ALC e protocollo 1 all'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

3. Insorgere dell'invalidità (evento assicurato)

(art. 4 cpv. 2 LAI, N. 2015 segg. CPAI)

Il momento dell'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) è determinante per valutare se siano soddisfatte le condizioni assicurative per il diritto a una prestazione dell'AI.

L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI).

L'insorgere dell'invalidità o dell'evento assicurato coincide con il momento in cui una prestazione dell'AI è per la prima volta oggettivamente indicata (N. 2015 segg. CPAI).

L'insorgere dell'evento assicurato va accertato singolarmente per ogni tipo di prestazione.

Per questo motivo, un danno alla salute può generare più eventi assicurati e diverse prestazioni. Per un danno alla salute possono essere indicati per la prima volta, in momenti diversi, provvedimenti sanitari specifici, provvedimenti professionali, mezzi ausiliari o una rendita.

Il peggioramento di un danno alla salute già esistente non comporta l'insorgere di un nuovo evento assicurato. Quest'ultimo può invece insorgere se compare un ulteriore danno alla salute totalmente diverso da quello iniziale.

Il momento in cui è inoltrata una domanda o a partire dal quale è richiesta una prestazione non è determinante per stabilire l'insorgere dell'evento assicurato.

3.1 Insorgere dell'invalidità in caso di provvedimenti d'integrazione

Per quanto concerne i provvedimenti d'integrazione, la persona interessata va considerata invalida a partire dal momento in cui per la prima volta diviene evidente che il danno alla salute rende necessaria la concessione di una prestazione prevista per legge (N. 0103 CPIPr).

Esempi

- Il caso d'invalidità che dà diritto alla prestazione di cui all'articolo 16 LAI (prima formazione professionale) insorge nel momento in cui per la prima volta per svolgere la formazione professionale si incontrano notevoli spese supplementari per motivi di salute (sentenza del TF I 659/06 del 22 febbraio 2007) e lo stato di salute permette effettivamente tali provvedimenti (sentenza del TF 9C_756/2013 del 6 giugno 2014).
- Il caso d'invalidità che dà diritto alla prestazione di cui all'articolo 18 LAI (servizio di collocamento) si verifica se la persona ha difficoltà nel cercare un posto di lavoro idoneo per motivi di salute (sentenza del TF 9C_966/2011 del 4 maggio 2012).
- Per gli assicurati con un'infermità congenita che non hanno ancora compiuto 20 anni, l'invalidità insorge nel momento in cui l'infermità accertata rende necessaria una cura medica.

3.2 Insorgere dell'invalidità: rendita ordinaria e rendita straordinaria

Per quanto concerne il **diritto alla rendita**, l'evento assicurato insorge se la persona assicurata ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e dopo questo periodo (ovvero il primo giorno dopo la scadenza del periodo di attesa di un anno) rimane incapace al guadagno almeno nella stessa misura (art. 28 cpv. 1 LAI).

L'evento assicurato che dà diritto alla rendita non può insorgere fintantoché la persona beneficia di provvedimenti d'integrazione (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI) o indennità giornaliere (art. 29 cpv. 2 LAI, N. 1206 CIRAI). In tali casi, l'invalidità specifica per il diritto alla rendita insorge soltanto al termine del

provvedimento d'integrazione e alla nascita del diritto alla rendita secondo l'articolo 29 LAI, anche se il provvedimento d'integrazione ha avuto un successo parziale o nullo.

L'evento assicurato che dà diritto alla rendita può insorgere al più presto il primo giorno del mese seguente il compimento dei 18 anni (rendita straordinaria per gli invalidi alla nascita o precoci). In linea di principio, il momento dell'insorgere dell'evento assicurato coincide con quello della nascita del diritto alla rendita. Questi possono però anche divergere, ad esempio in caso di richiesta tardiva (art. 29 LAI).

Attenzione! L'evento assicurato che dà diritto alla rendita insorge una volta sola, e non in momenti diversi a seconda che si tratti di una rendita intera o di una mezza rendita.

Se alla prima entrata in Svizzera una persona presenta già un grado d'invalidità del 40 per cento, l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita è già insorto. Se dopo essere arrivata in Svizzera lavora, la persona parzialmente invalida è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI. Se con il passare del tempo i problemi di salute si aggravano e la capacità al guadagno diminuisce, secondo la giurisprudenza non si è in presenza di un nuovo evento assicurato, se l'aumento del grado d'invalidità è una conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (in proposito v. sentenze del TF I 76/05 del 30 maggio 2006 e I 620/05 del 21 novembre 2006 nonché DTF 136 V 369).

3.3 Insorgere dell'invalidità in caso di assegno per grandi invalidi

L'evento assicurato insorge quando, conformemente all'articolo 42 capoverso 4 LAI e per analogia con l'articolo 28 capoverso 1 LAI, la grande invalidità, almeno di grado lieve (ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 OAI), dura da almeno un anno e sono soddisfatte le ulteriori condizioni (N. 6001 CGI).

L'«anno di attesa» può iniziare a decorrere anche all'estero.

L'AGI è accordato al più presto dalla nascita, a condizione che la grande invalidità sussista presumibilmente per più di un anno (art. 42^{bis} cpv. 3 LAI, N. 6007 CGI).

4. Indicazioni particolari

4.1 Caso speciale: cittadinanza multipla o cambio di cittadinanza

Secondo la giurisprudenza, per chi ha la cittadinanza di due Stati che hanno entrambi concluso una convenzione con la Svizzera, come pure per i cittadini svizzeri che al contempo sono in possesso della cittadinanza di uno Stato contraente vale il principio della cittadinanza effettivamente prevalente al momento della richiesta della prestazione (sentenza del TF 9C_723/2011 consid. 5 del 2 luglio 2012, applicazione della convenzione di sicurezza sociale con la Turchia a una persona con la doppia cittadinanza turca e svizzera e per la quale prevale la cittadinanza turca).

Nel caso di chi acquisisce la cittadinanza svizzera (naturalizzazione, adozione), l'esame delle condizioni assicurative a partire da quel momento si basa sulle regole previste per i cittadini svizzeri (sentenze del TF I 142/04 del 19 settembre 2006 e 9C_1042/2008 del 23 luglio 2009). Lo stesso principio vale anche nel caso di altri cambi di cittadinanza, ad esempio se un bambino indiano viene adottato da cittadini di Stati membri dell'UE che vivono in Svizzera (sentenza del TF 9C_277/2007 del 12 febbraio 2008). Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alla rendita è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della rendita (art. 18 LAVS).

4.2 Convenzioni di sicurezza sociale

Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale

La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale per il coordinamento della sicurezza sociale con oltre 50 Stati (v. allegato 1). Queste convenzioni sono volte principalmente a garantire la parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti, la determinazione della legislazione applicabile e il versamento all'estero delle prestazioni. Esse disciplinano inoltre il coordinamento delle rendite e le condizioni di diritto per i provvedimenti d'integrazione dell'Al.

Applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009

L'**ALC** è entrato in vigore il 1° giugno 2002. In virtù del relativo allegato II (sicurezza sociale), i regolamenti europei determinanti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE.

La **Convenzione AELS** è applicabile ai cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'AELS sul territorio di questi Paesi (nonché ai rifugiati e agli apolidi che risiedono in Svizzera o in uno Stato membro dell'AELS).

I **regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009** sono applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE dal 1° aprile 2012 e tra la Svizzera e gli Stati membri dell'AELS dal 1° gennaio 2016.

4.3 Inadempimento delle condizioni assicurative

Se le condizioni assicurative non sono soddisfatte, le prestazioni dell'AI vanno rifiutate, tenendo comunque conto delle alternative seguenti.

Se si tratta di una persona domiciliata in Svizzera affiliata all'assicurazione malattie all'estero (UE), in applicazione del diritto di coordinamento europeo sull'assistenza reciproca in materia di prestazioni questa può beneficiare di determinati provvedimenti d'integrazione anche se le condizioni assicurative non sono soddisfatte. In merito alla procedura, si veda il punto 3.3 della lettera circolare AI n. 261 del 7 luglio 2008.

Se a causa dell'inadempimento delle condizioni assicurative **non si ha diritto alla rendita**, va esaminato se sussista un diritto alle **PC senza rendita** secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d LPC.

I cittadini stranieri che in virtù di una convenzione di sicurezza sociale avrebbero soddisfatto le condizioni materiali per il diritto a una **rendita straordinaria**, dopo un termine d'attesa di cinque anni hanno diritto a PC per un importo non superiore all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente (art. 5 cpv. 3 LPC in combinato disposto con la convenzione di sicurezza sociale applicabile).

I rifugiati che rientrano nel campo d'applicazione del DRif e gli apolidi hanno diritto alle PC dopo un termine d'attesa di cinque anni (art. 5 cpv. 2 LPC). Le persone che rientrano nel campo d'applicazione delle convenzioni con l'UE e l'AELS non sottostanno a un termine d'attesa per il diritto alle PC senza rendita (parità di trattamento con i cittadini svizzeri). Tutti gli altri cittadini stranieri non hanno diritto alle PC senza rendita (l'art. 5 cpv. 4 LPC non rinvia all'art. 4 cpv. 1 lett. d LPC).

4.4 Brexit⁸

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit), dal 1° gennaio 2021 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non sono più applicabili alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

Nuova convenzione bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Il 9 settembre 2021 la Svizzera e il Regno Unito hanno concluso una nuova convenzione di sicurezza sociale, provvisoriamente applicabile dal 1° novembre 2021. Essa contiene gli stessi principi di coordinamento contemplati dall'ALC (parità di trattamento, determinazione della legislazione applicabile, totalizzazione dei periodi di assicurazione, esportazione delle prestazioni, assistenza amministrativa e collaborazione tra autorità e istituzioni). Le disposizioni del diritto di coordinamento europeo (regolamenti [CE] n. 883/2004 e n. 987/2009) sono state adeguate alle esigenze dei due Stati.

Sebbene l'assicurazione invalidità rientri nel campo d'applicazione materiale della nuova convenzione, l'esportazione delle sue prestazioni è esplicitamente esclusa in caso di domicilio nel Regno Unito per i cittadini del Regno Unito e degli Stati membri dell'UE o dell'AELS. Questa limitazione non vale per i cittadini svizzeri. La nuova convenzione non prevede più un'assicurazione successiva per i provvedimenti d'integrazione dell'AI.

Accordo sui diritti dei cittadini

Per disciplinare il recesso del Regno Unito dall'ALC e garantire i diritti acquisiti dagli assicurati in virtù dell'ALC, è stato concluso l'accordo sui diritti dei cittadini. Alle persone che rientrano nel campo d'applicazione di quest'ultimo continuano ad applicarsi i regolamenti di coordinamento dell'UE. Tuttavia, l'assicurazione successiva per i provvedimenti d'integrazione dell'AI non è prevista nemmeno in questo accordo.

⁸ [Informazioni sulla Brexit e sulle convenzioni applicabili tra la Svizzera e il Regno Unito](#)

Allegato 1 – Stati con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale

Stati al di fuori dell'UE/AELS con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (stato: ottobre 2023)

Albania	Filippine	Repubblica di San Marino
Australia	Giappone	Serbia
Bosnia e Erzegovina	India**	Stati Uniti d'America
Brasile	Israele	Tunisia
Canada*	Kosovo	Turchia
Cile	Macedonia del Nord	Uruguay
Cina**	Montenegro	
Corea (Sud)**	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁹	

* Anche tra la Svizzera e il Québec esiste una convenzione di sicurezza sociale.

** La convenzione contempla unicamente regole in materia di assoggettamento.

Link alla panoramica attuale:

<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni.html>

Tabella 1 – Stati al di fuori dell'UE/AELS con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (stato: marzo 2025)

27 Stati membri dell'UE

Applicazione del l'ALC o dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009

Belgio	Croazia	Malta
Bulgaria	Lettonia	Paesi Bassi
Danimarca	Lituania	Austria
Germania	Lussemburgo	Polonia
Estonia	Slovacchia	Portogallo
Finlandia	Slovenia	Romania
Francia	Spagna	Svezia
Grecia	Cechia	
Irlanda	Ungheria	
Italia	Cipro	

Tabella 2 – 28 Stati membri dell'UE. Applicazione dell'ALC o dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009

Stati membri dell'AELS

Applicata della Convenzione AELS

Islanda	Norvegia
Liechtenstein	Svizzera

Tabella 3 – Stati membri dell'AELS. Applicazione della Convenzione AELS

⁹ Ha lasciato l'UE il 31.1.2020. Alle persone che prima dell'1.1.2021 rientravano nel campo d'applicazione dell'ALC, dall'1.1.2021 è applicabile l'accordo sui diritti dei cittadini. L'1.11.2021 la convenzione del 1968 tra la Svizzera e il Regno Unito è stata sostituita da una nuova convenzione bilaterale.

Allegato 2 – Principali disposizioni giuridiche

Qualità di assicurato / assoggettamento (art. 1b LAI in combinato disposto con l'art. 1a cpv. 1 e l'art. 2 LAVS)	
Assicurazione obbligatoria	Art. 1a LAVS
• Domicilio	Art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS
• Attività lucrativa	Art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS
• Cittadini svizzeri che lavorano all'estero: ○ al servizio della Confederazione; ○ al servizio di organizzazioni internazionali con accordo di sede; ○ al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute dalla Confederazione	Art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS
Concetto di domicilio	Art. 13 LPGa, art. 23–26 CC
Richiedenti l'asilo assicurati dal momento dell'acquisizione del domicilio in Svizzera	N. 1017 segg. e 3093 segg. DOA, N. 4025 segg. DR, N. 2172 segg. DIN
Esonero dall'assicurazione obbligatoria	Art. 1a cpv. 2 LAVS Art. 1b OAVS
• Immunità e privilegi (funzionari internazionali e loro familiari)	
• Doppio onere che non si potrebbe equamente imporre	Art. 3 OAVS
• Condizioni assicurative soddisfatte per un periodo di tempo relativamente breve	Art. 2 OAVS
Continuazione dell'assicurazione obbligatoria	Art. 1a cpv. 3 LAVS
• Persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera	Art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS, art. 5–5c OAVS
• Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero	Art. 1a cpv. 3 lett. b LAVS, art. 5g–5i OAVS
Adesione all'assicurazione obbligatoria	Art. 1a cpv. 4 LAVS
• Persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale	Art. 5d–5h OAVS Art. 1a cpv. 4 lett. a LAVS, art. 5d segg. OAVS
• Funzionari internazionali	Art. 4a cpv. 1 lett. b LAVS
• Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge assicurato	Art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS, art. 5j–5k OAVS
Assicurazione facoltativa: cittadini svizzeri e degli Stati UE/AELS domiciliati al di fuori della Svizzera e dell'UE/AELS	Art. 2 LAVS
Obbligo contributivo: persone con o senza un'attività lucrativa	Art. 3 LAVS
Regolamentazione speciale per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione	Art. 14 cpv. 2 ^{bis} LAVS (in combinato disposto con l'art. 16 cpv. 1 LAVS)
Anno di contribuzione	Art. 29^{ter} cpv. 2 LAVS
Sono considerati anni di contribuzione i periodi corrispondenti a: contributi degli assicurati con o senza attività lucrativa, contributi dei coniugi, accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali	
Concetto dell'anno intero di contribuzione	Art. 50 OAVS
Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente durante più di 11 mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29 ^{ter} capoverso 2 LAVS.	

Tabella 4 – Qualità di assicurato / assoggettamento (art. 1b LAI in combinato disposto con l'art. 1a cpv. 1 e l'art. 2 LAVS)

Condizioni assicurative	Art. 6 LAI, N. 1040 segg. CIGI
Provvedimenti d'integrazione	Art. 9 LAI
Rendita ordinaria	Art. 36 LAI
Rendita straordinaria	Art. 39 LAI in combinato disposto con l'art. 42 LAVS
Assegno per grandi invalidi	Art. 42 cpv. 1 LAI

Tabella 5 – Condizioni assicurative

Insorgere dell'evento assicurato	Art. 4 cpv. 2 LAI, N. 2015 CPAI
Provvedimenti d'integrazione	N. 0103 CPIPr
Rendita ordinaria e rendita straordinaria	Art. 28 cpv. 1 LAI, N. 1200 segg. CIRAI
Assegno per grandi invalidi	Art. 42 cpv. 4 LAI per analogia con l'art. 28 cpv. 1 LAI, N. 6001 e 6007 CGI

Tabella 6 – Insorgere dell'evento assicurato

Allegato 3 – Domicilio e dimora abituale secondo l'articolo 13 LPGA, permessi di soggiorno e permessi nel settore dell'asilo

La questione del domicilio si pone nel contesto dell'assoggettamento assicurativo. Domicilio e dimora abituale rientrano tuttavia (in senso lato) anche tra gli elementi da considerare per le condizioni assicurative.

Domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA)

Per il concetto di domicilio nell'AVS/AI fa stato la definizione del diritto civile. Il domicilio va dunque accertato secondo le disposizioni del CC (art. 1a LAVS in combinato disposto con l'art. 13 LPGA, art. 23–26 CC)¹⁰.

È considerato come **domicilio civile** di una persona il luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (nel senso di «non temporaneamente»). Le condizioni sono la **volontà di stabilirsi durevolmente in un luogo** (requisito soggettivo) e la permanenza effettiva nel medesimo (requisito oggettivo). Devono essere soddisfatti entrambi i requisiti.

Nessuno può essere domiciliato contemporaneamente in più luoghi. Se una persona vive in diversi luoghi in alternanza, viene considerato domicilio il luogo con cui ha il legame più stretto.

Una volta stabilito, il domicilio di una persona continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro¹¹. Non stabiliscono alcun domicilio le persone che si trovano in Svizzera per motivi di visita, cura, vacanza, studio o altri tipi di formazione senza esercitare un'attività lucrativa. Il collocamento in un istituto educativo, di cura o di esecuzione delle pene non è considerato come stabilimento del domicilio.

Il domicilio va accertato **singolarmente per ogni persona**. L'esistenza del domicilio civile va verificata sotto tutti gli aspetti. La conclusione di un contratto di locazione, il pagamento delle imposte, l'esercizio di diritti civili, il deposito di documenti o il possesso di un permesso di dimora forniscono indizi dello stabilimento del domicilio, ma non lo provano in modo sufficiente e definitivo.

Dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA)

Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata.

Secondo la giurisprudenza, per la dimora abituale sono determinanti la dimora effettiva in Svizzera e la volontà di mantenerla. Inoltre, il centro dei propri interessi deve trovarsi in Svizzera (DTF 119 V 98 consid. 6c e 7b, DTF 112 V 164 consid. 1a e sentenza del TF 9C_768/2015 dell'11 maggio 2016).

Generalmente, questa condizione non è più soddisfatta dopo la partenza.

In caso di soggiorno temporaneo all'estero senza intenzione di lasciare la Svizzera per sempre, sono tuttavia previste due eccezioni: il soggiorno previsto per un tempo limitato e quello previsto per un tempo più lungo (v. N. 7021 segg. DR).

Permessi di soggiorno e permessi nel settore dell'asilo

Per l'accertamento della dimora, la categoria di permesso di soggiorno costituisce soltanto un indizio, ragion per cui è necessario un approfondito esame caso per caso. In linea di principio, i cittadini stranieri titolari di un **permesso B o C** hanno stabilito il loro domicilio in Svizzera al momento dell'entrata nel Paese. Soltanto nel caso delle persone in possesso di un **permesso di soggiorno di breve durata (L)** in generale non si presuppone che abbiano domicilio in Svizzera, almeno fintantoché la persona,

¹⁰ Per il concetto di domicilio v. DTF 135 V 249 nonché sentenze del TF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 e 9C_747/2015 del 12 maggio 2016; per il concetto di dimora abituale v. sentenza del TF 9C_940/2015 del 6 luglio 2016.

¹¹ V. sentenza del TF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.2.

conformemente al suo permesso, torna regolarmente nel Paese d'origine, dove si trova il centro dei suoi interessi.

Di regola, i cittadini stranieri **senza permesso di soggiorno** ma **con diritto di soggiorno per persone richiedenti l'asilo, ammesse provvisoriamente o bisognose di protezione** hanno stabilito il loro domicilio in Svizzera al momento dell'entrata nel Paese, anche se hanno intenzione di fare ritorno nel proprio Paese d'origine.

Per ulteriori spiegazioni si vedano i N. 1017 segg. e 3093 DOA e i N. 4025 segg. DR.

Sebbene il **permesso di soggiorno** costituisca soltanto un **indizio** per l'acquisizione del domicilio, esso è rilevante per l'applicabilità di una convenzione di sicurezza sociale e determinante per l'applicazione del DRif.

Allegato 4 – Panoramica dei permessi di soggiorno

Categoria	Per- messo	Osservazioni	Nota
Cittadini stranieri	C	Domiciliati	Nel caso dei cittadini di Stati contraenti, tenere conto della pertinente convenzione di sicurezza sociale.
Cittadini stranieri	B	Dimoranti	Nel caso dei cittadini di Stati contraenti, tenere conto della pertinente convenzione di sicurezza sociale.
Cittadini stranieri	L	Titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di regola di durata inferiore a un anno	Nel caso dei cittadini di Stati contraenti, tenere conto della pertinente convenzione di sicurezza sociale. N.B.: il domicilio è generalmente stabilito ancora nel Paese d'origine.
Richiedenti l'asilo		I richiedenti l'asilo ricevono un documento ad hoc che attesta la presentazione di una domanda d'asilo (cosiddetto pass d'uscita). Alle persone che non sono collocate in un centro federale d'asilo, i Cantoni rilasciano un permesso N.	Nel caso dei cittadini di Stati contraenti, tenere conto della pertinente convenzione di sicurezza sociale.
Persone ammesse provvisoriamente	F	Persone sprovviste di un permesso di soggiorno vero e proprio; soltanto conferma che sono state ammesse provvisoriamente	Nel caso dei cittadini di Stati contraenti, tenere conto della pertinente convenzione di sicurezza sociale.
Persone bisognose di protezione	S	Persone senza alcun diritto soggiorno, a prescindere dalla durata di validità del permesso	Nel caso dei cittadini di Stati contraenti, tenere conto della pertinente convenzione di sicurezza sociale.
Richiedenti l'asilo respinti		Persone sprovviste di permesso; alcuni Cantoni consentono di mantenere il permesso precedente; ev. permesso ad hoc	Nel caso dei cittadini di Stati contraenti, tenere conto della pertinente convenzione di sicurezza sociale.
Rifugiati riconosciuti cui è stato concesso l'asilo	B o C	Definizione di «rifugiato» Art. 3 e 59 LAsi	DRif
Rifugiati riconosciuti ammessi provvisoriamente	F	Definizione di «rifugiato» ¹² Art. 3 e 59 LAsi	DRif

¹² In proposito v. DTF 139 II 1 (seg.)